



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. **34.43.01 / Fasc. 8.99.3/2021**

All. 1. MIC|MIC_SS-PNRR|09/03/2023|0003405-P
2. MIC|MIC_SABAP-FG|30/11/2023|0013221-P

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[ID: 7624]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006
relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, del la potenza
elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di
qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella".
Proponente: INE Vaccarella S.r.l.

Conferma parere tecnico-istruttorio della SS-PNRR (prot. 3405-P del 09/03/2023)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni".

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n.
16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, per la parte che resta in
vigore;



VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ser. gen. n. 102 del 03/05/2024, con entrata in vigore dal 18/05/2024;



CONSIDERATO che la società INE Vaccarella S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto con nota acquisita al prot. MIC_DG-ABAP n. 38687 del 17/11/2021, successivamente perfezionata, e che la Direzione Generale Valutazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 95356 del 01/08/2022, acquisita dalla scrivente con prot. 2075-A del 02/08/2022, la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che, ad esito dell'attività istruttoria, questa Soprintendenza Speciale, con **nota prot. n. 3405-P del 09/03/2023 (All.1)**, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio conclusivo relativo al procedimento in epigrafe;

TENUTO CONTO della pec del 17/03/2023 acquisita dalla scrivente con prot. 4259-A del 22/03/2024 con cui la società proponente INE Vaccarella S.r.l., visto il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla scrivente con la suddetta nota prot. MIC_SS-PNRR |09/03/2023|0003405-P, comunica l'intenzione di *“predisporre integrazioni e una modifica sostanziale del progetto a seguito del suddetto parere negativo del MIC”*;

VISTA la nota della Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 47598 del 29/03/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 4859-A del 04/03/2023, la procedibilità della suddetta istanza, con cui si comunica di aver dato riscontro alla richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla società proponente INE Vaccarella S.r.l. per la presentazione di una modifica sostanziale al progetto, e che *“nulla osta a consentire la proroga di 45 giorni per la presentazione di detta documentazione integrativa”*;

CONSIDERATO che la società INE Vaccarella S.r.l., con nota del 04/05/2023 acquisita dalla scrivente con prot. MIC_SS-PNRR n. 7931-A del 16/05/2023, ha trasmesso della documentazione relativa alle integrazioni volontarie comprensive di modifiche progettuali, modifiche riassumibili nei punti seguenti:

- stralcio delle aree prossime al Torrente Vulgano, tutelate ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., che nella precedente versione del progetto erano utilizzate come aree coltivate esterne alla recinzione dell'impianto. Nella nuova configurazione l'impianto agrovoltaiico proposto interessa unicamente superfici ricadenti nella definizione di aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.lgs. 8/11/2021, n. 199 e s.m.i.;
- variazione del tracciato del cavidotto interrato MT a 30 kV, di collegamento tra l'impianto agrovoltaiico e la sottostazione di trasformazione e consegna 30/36 kV, che nella nuova configurazione non interferisce più con l'area classificata dal PPTR Puglia come “area a rischio archeologico denominata Masseria Fragella”.

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 84937 del 25/05/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 9152-A del 25/05/2023, con cui, nel comunicare che la documentazione integrativa volontaria è stata pubblicata sul portale VIA VAS all'indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8182/12040>

si chiede alla scrivente Soprintendenza Speciale di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, ai fini di una conferma del parere espresso in data 09/03/2023 o di un eventuale parere integrativo;

CONSIDERATO che, con nota prot. 24728 del 23/10/2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNNR ha fatto richiesta alla Soprintendenza ABAP competente ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di voler esaminare la summenzionata documentazione integrativa volontaria, pubblicata sulla piattaforma web indicata, comunicando, relativamente agli aspetti di competenza di questo Ministero, la sussistenza di nuovi elementi di valutazione, tali da richiedere una revisione e/o integrazione dei contributi istruttori precedentemente redatti;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. 13221-P del 30/11/2023 (all.2)**, acquisita dalla scrivente con prot. 29540 del 29/12/2023, ha trasmesso, confermando le precedenti valutazioni, espresse con nota prot. 1719-P del



16/02/2023, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in esame, in cui si rilevano i seguenti aspetti problematici:

«VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Il nuovo layout proposto dalla ditta consiste in una revisione del progetto redatto in data 13/09/2021, relativamente al quale questa Soprintendenza ha già espresso il proprio parere di competenza.

Gli interventi proposti, pur rispettando i requisiti definiti nelle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" non producono, di fatto, modifiche sostanziali dell'impianto, tali da superare le criticità già espresse nella nota |MIC_SABAP- FG|16/02/2023|0001719 -P, che si intendono pienamente confermate e si riportano di seguito:

[...] si ritiene che l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto rurale presente nella zona. Il risultato dell'alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopra descritto, sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la parziale sostituzione dell'attività agraria. Pertanto la modifica della texture paesaggistica risulterebbe pienamente evidente soprattutto per l'estesa superficie territoriale occupata dall'impianto che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre, la disposizione dei trackers con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area, in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente avviene per i filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearci, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le masserie poco distanti.

Anche se al tratturo, fortunatamente non per tutta la sua larghezza, si sovrappongono la Strada Provinciale SP17, e la linea ferroviaria delle Ferrovie del Gargano le visuali che si aprono da tale asse viario debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, le stesse che si aprivano sul territorio attraversato nel passato dalle greggi transumanti e che, in larga scala, possono considerarsi ancora integre per quanto riguarda la funzione agraria del paesaggio.

Lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004 con D.M.22/12/1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art.78, comma5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere elemento di disturbo per l'enorme estensione dell'impianto stesso non assimilabile a quella dei tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Le masserie rurali infatti, da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.



Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come mandorlo, fico d'india e prugnolo, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario. Infatti tale intervento rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale da trasformare in un paesaggio industriale, privo di valori culturali, un ambito territoriale il cui aspetto agrario è fortemente connotato e nobilitato da tradizioni

secolari di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica.

Contrariamente a quanto previsto nella scheda d'Ambito, l'impianto altera il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, in cui assume particolare importanza il disegno idrografico che partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua che drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino.

Le localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche contraddicono la natura agricola del Tavoliere, "caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità".

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agrivoltaico comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le considerazioni sinora espresse, impongono una valutazione particolarmente approfondita della scelta della soluzione progettuale nonché della localizzazione dell'impianto, atteso che entrambe, per quanto definito dal progetto in corso di valutazione, si distaccano dagli indirizzi della sezione C della scheda d'ambito e comportano l'introduzione di una ulteriore criticità nel contesto paesaggistico, le stesse già individuate nella sezione B della scheda d'ambito. Per poter accettare il "sacrificio" anche solo parziale di uno specifico interesse pubblico (in questo caso la tutela del paesaggio) occorre in primo luogo un onere motivazionale estremamente forte e, soprattutto, che tale "sacrificio" sia effettivamente supportato dal conseguimento di evidenti benefici e che, soprattutto, tali evidenti benefici non possano essere ottenuti con una soluzione progettuale e/o localizzativa diversa da quella proposta e tale da eliminare o quanto meno attenuare il "sacrificio" suddetto.

Le valutazioni dei proponenti in merito alle alternative di progetto sono riportate nel nell'elaborato SIA 02 REV02 "RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE" – REV. DEL 27/03/23.

Nel sottoparagrafo "Alternativa zero", i proponenti affermano che: "Come già indicato in precedenza infatti, nel caso in questione a fronte di una produzione annua dell'impianto di 73.115,00MWh si avrebbero:

- 32.170,60 tonnellate di CO2 risparmiate,



- 13.672,50 tonnellate di petrolio equivalente non bruciate.
- Su 20 anni di vita dell'impianto si avrebbe una produzione di 1.462.300,00 MWh di energia con un risparmio di:
- 643.412 tonnellate di CO₂,
- 273.450,10 tonnellate di petrolio equivalente non bruciate, con evidenti vantaggi per la salute nostra dell'ambiente.

Nel caso di "Alternativa zero" e quindi mancata realizzazione dell'impianto, verrebbero ad annullarsi anche le ricadute economiche, sociali e culturali benefiche sul territorio che si andrebbe ad avvantaggiare del soggiorno temporaneo di tecnici esterni, quelle occupazionali in fase di realizzazione e dismissione e la possibilità di creare nuove figure professionali in prospettiva della gestione in fase di esercizio, la gestione agro voltaica dell'area, le attività sociali e culturali (organizzazione di eventi, convegni a tema, ecc.).

Nel sottoparagrafo "Alternative tecnologiche e localizzative", i proponenti affermano che: "La progettazione proposta ha fatto ricorso alle tecnologie tra le più performanti ad oggi disponibili sul mercato.

Considerando però la rapida evoluzione della tecnologia fotovoltaica legata a prestazioni energetiche dei moduli, dimensioni e durabilità degli stessi, è possibile valutare l'impiego di prodotti più performanti.

Ad oggi questo non è possibile, ma la società proponente si riserva la possibilità di variare il modello dei pannelli da installare o dei vari componenti in base all'evolversi delle tecnologie fino al momento dell'autorizzazione, senza variare le dimensioni del pannello e quindi la superficie coperta dall'impianto, il che comporterebbe un incremento di energia prodotta a parità di superficie utilizzata.

Un'altra alternativa potrebbe essere la localizzazione del punto di connessione in una zona più vicina all'impianto, in modo da ridurre la lunghezza del cavidotto in MT.

Questo comporterebbe una riduzione sia negli scavi, a vantaggio dell'ambiente, che nella lunghezza dei cavi, con un evidente vantaggio economico per la società proponente.

E' quindi interesse anche di quest'ultima potersi avvantaggiare di una tale alternativa che però dipende principalmente dall'Ente Gestore della Rete (Terna) che stabilisce il punto di connessione alla RTN e dalla disponibilità della rete stessa a ricevere una tale produzione di energia.

Una riduzione della distanza del punto di connessione rappresenta quindi un'alternativa allettante per la società proponente che quindi accetterà ben volentieri l'eventuale variazione del punto di connessione in un sito meno distante dall'impianto".

Le affermazioni dei proponenti, sopra richiamate, sono condivisibili solo in parte.

Occorre evidenziare che nella documentazione prodotta non sono presenti elaborati o contenuti che diano atto di un reale e concreto studio comparativo tra diverse concezioni progettuali e/o alternative localizzative, con conseguente valutazione degli effetti ambientali di ciascuna soluzione analizzata.

Nel merito si sottolinea che gli obiettivi alla base del progetto in corso di valutazione (appena richiamati), mantengono un carattere ampio e generale e possono essere perseguiti con un ventaglio amplissimo di soluzioni alternative, sia in termini di concezione dell'impianto sia in termini di localizzazione. Con riferimento alle alternative localizzative, in particolare, occorre anche sottolineare che il carattere assolutamente generale dei suddetti obiettivi, unito al fatto che la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia ha superato di gran lunga il fabbisogno locale, estende le possibili alternative anche a contesti territoriali fuori dai confini regionali.

Si ritiene opportuno anche formulare alcune considerazioni nel merito del rapporto tra gli obiettivi del progetto, la valutazione delle alternative e gli indirizzi definiti, per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel vigente PPTR. L'incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile non contrasta di per sé con le raccomandazioni delle Linee guida né la disciplina di tutela del PPTR, dato che nulla impedisce fino a prova contraria il perseguimento di tale obiettivo in aree e con modalità coerenti con il Piano Paesaggistico; al fine di poter superare il contrasto del progetto in esame con la disciplina di tutela paesaggistica occorre pertanto che sia dimostrabile la necessità particolarmente stringente di realizzare la produzione elettrica da fonte solare attribuibile all'impianto in corso di valutazione proprio in questo specifico contesto territoriale e con questa specifica soluzione progettuale, ovvero dimostrare l'impossibilità o la non sostenibilità di un analogo risultato in termini di produzione elettrica da fonte rinnovabile con soluzioni coerenti alla disciplina del piano paesaggistico.



Nel contesto paesaggistico in cui si propone l'impianto, caratterizzato da distese di seminativi bassi, l'installazione di moduli fotovoltaici su tracker alti 4,55m comporta un impatto visivo maggiore, motivo per cui le linee guida del PPTR ne sconsigliano l'utilizzo.

Inoltre le aree che si intende impegnare per l'impianto fotovoltaico sono già utilizzate per uso agricolo, e l'eventuale realizzazione dell'impianto determinerebbe la loro trasformazione con destinazione ad uso diverso. Il regime di "agro- voltaico" permetterebbe di attenuare solo in parte gli effetti di tale trasformazione e non può essere considerata un incentivo all'uso.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

*Si prende atto dalla documentazione integrativa trasmessa in primo luogo che l'interferenza con il Tratturo n. 5 "Celano - Foggia" sia stata superata mediante l'utilizzo della tecnologia no-dig e in secondo luogo della modifica del percorso del cavidotto ai fini di eliminare l'interferenza con l'area di rischio archeologico in loc. Fragella. **Ciò premesso restano però confermate tutte le altre criticità di ordine archeologico rilevate nel ns. parere prot. 1719 del 16/02/2023:***

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere. Fa eccezione il Regio Tratturo n. 5 "Celano-Foggia", sottoposto a vincolo ai sensi della parte II del Codice BB.CC. con D.M. 22.12.1983 e tutelato come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente, interessato dal tratto del cavidotto di connessione in località F.ta Vaccarella.

Si sottolinea che i percorsi tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico- culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

L'impianto in progetto risulta contraddistinto da un parco fotovoltaico ricadente all'interno del territorio di pertinenza del Comune di Lucera e dal cavidotto ricadente al confine tra i territori di pertinenza dei comuni di Lucera e Foggia. Nello specifico, l'impianto fotovoltaico interessa la località Vaccarella mentre il cavidotto si sviluppa a partire dalla stazione elettrica di Lucera, in località Palmori.

Si rileva che l'impianto fotovoltaico si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana.

Le indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze già note, perimetrare all'interno della Carta dei Beni Culturali e del PPTR della Regione Puglia, siti riconosciuti attraverso l'analisi aerofotografica e aree di dispersione in superficie di materiale archeologico.

In dettaglio, l'impianto fotovoltaico risulta direttamente interferente con un'area di dispersione sporadica di materiali in località Vaccarella (UT 1 della VIArch), generalmente databile a età romana, mentre il cavidotto di connessione dell'impianto con la Stazione Elettrica risulta:

- 1) interferente con un **villaggio neolitico** trincerato da più fossati con compounds esterni in località Masseria-Vaccarella/Masseria Fragella, a ridosso del Tratturo "Celano-Foggia", segnalato da foto interpretazione (Anomalia n. 38 della VIArch) e noto da bibliografia (Sito n. 34 della VIArch). Ancora in località Masseria Vaccarella/Vaccarella il cavidotto dista meno di 50m da tracce relative alla centuriazione romana, in associazione alle coltivazioni di vigneti-arboreti (Anomalia n. 39 della VIArch), e da tracce lineari o con andamento sinuoso, quest'ultimo relativo all'assetto agrario della località, tra le quali si segnala quella di un ipotetico asse viario (Anomalia n.47 della VIArch);*
- 2) distante circa 80m da tracce di un fossato neolitico di forma circolare (Anomalia n.37 della VIArch) in località Masseria Mari;*
- 3) interferente con un'area di dispersione di materiali di età tardorepubblicana (UT 2 della VIArch) in località S. Pietro in Bagno;*



- 4) *interferente con l'asse viario Luceria-Arpi di età romana in località Masseria Ratini (Anomalia n. 50 della VIArch), al quale si collegano due aree di dispersione di materiale archeologico (UT3 e UT4 della VIArch);*
- 5) *distante circa 70m da un probabile diverticolo dell'asse viario Teanum Apulum-Arpi di età romana (Anomalia n. 17 della VIArch) in località Masseria Curato;*
- 6) *interferente con un **villaggio neolitico** in località Masseria Melillo, segnalato da foto interpretazione (Anomalia n. 4 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 4 della VIArch), Nella stessa località il cavidotto di connessione con la cabina di consegna e quest'ultima sono prossimi a un altro villaggio neolitico trincerato, segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 2 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 2 della VIArch);*
- 7) *distante meno di 50 m da una fattoria di età romana nota da archivio di questa Soprintendenza (Sito n. 23 della VIArch) in località Palmori, segnalata da piccole concentrazioni di materiale struttivo, ceramica acro-ma, ceramica a vernice nera e ceramica da fuoco;*
- 8) *prossimo a un villaggio neolitico trincerato con più fossati e compounds interni in località Masseria Palmori, noto da fotointerpretazione e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n.1dellaVIArch).»;*

CONSIDERATO che il **Servizio II della DG ABAP, con nota prot. n. 1754-I del 16/01/2024**, ha inviato il proprio contributo istruttorio:

«(...) preso atto che dalla documentazione progettuale integrativa trasmessa l'interferenza con il Regio Tratturo n. 5 "Celano - Foggia", sottoposto a tutela archeologica con D.M. 22.12.1983 e tutelato come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 42/2004 e del PPTR vigente, è stata superata mediante l'utilizzo della tecnologia no-dig, e che inoltre è stata prevista la modifica del percorso del cavidotto ai fini di eliminare l'interferenza con l'area di rischio archeologico in loc Fragella;

considerato che tutte le altre opere previste da progetto, anche quando non ricadenti in aree vincolate, risultano comunque contigue e interferenti con aree sensibili ed evidenze archeologiche note, dettagliatamente indicate dalla Soprintendenza competente, e inserite in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di insediamenti cronologicamente inquadrabili tra il Neolitico e l'età romana;

considerato pertanto che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e delle considerazioni e conclusioni della Soprintendenza, che richiamano il precedente parere n. 1719/2023, si conferma l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione,

si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 4 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.»;

VISTA ED ESAMINATA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società, con data 04/05/2023, acquisita dalla scrivente con con prot. 7931-A del 16/05/2023;

RITENUTO di dover condividere le valutazioni formulate dalla competente **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. 13221-P del 30/11/2023**, in riferimento alle criticità già espresse con il precedente parere endoprocedimentale di cui alla nota prot.n. prot. 1719-P del 16/02/2023;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

conferma le valutazioni espresse con il proprio parere tecnico istruttorio, prot. 3405-P del 09/03/2023 (ALL.1), con giudizio negativo di compatibilità ambientale, relativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società **INE Vaccarella S.r.l.** per un progetto di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica



e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella".

Si precisa ad ogni modo che, in caso di realizzazione dell'opera, dovranno comunque essere effettuate le indagini preventive ai sensi dell'art. 41, c. 7 e sgg. secondo le indicazioni della competente Soprintendenza, ovvero indagini geognostiche e un adeguato piano di sondaggi.

In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 41, co. 4 e dell'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, approvate con D.P.C.M. 14.2.2022.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Gilda di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



Il dirigente del Servizio V della DG ABAP

dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
04.06.2024 17:24:53
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.99.3/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Società INE Vaccarella S.r.l.
inevaccarellasrl@legalmail.it

Oggetto: [ID: 7624] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006
relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, del la
potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività
agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località
"Vaccarella".

Proponente: INE Vaccarella S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni";



VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il “PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d’uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell’art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra



X

l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31



dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, che ha stabilito che *«La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti»*;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

CONSIDERATO che la società INE Vaccarella S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla INE Vaccarella S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali dell’allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR, con nota prot. n. 95356 del 01/08/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.2075 del 02/08/2022, la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2218 -P del 04/08/2022, questa Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II *“Scavi e tutela del patrimonio archeologico”* e al Servizio III *“Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico”* della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;



CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota prot. n. 9460 del 31/08/2022, acquisita al prot. 2971 del 02/09/2022, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota n. 3316 del 12/09/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, rispettivamente con nota prot. n. 3243 del 09/09/2022 e nota prot. n. 3057 del 06/09/2022, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell'allora MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che la società INE Vaccarella S.r.l. con pec del 13/01/2023, acquisita al prot. n. 485 del 16/01/2023 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. n. 3316 del 12/09/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. 1368 del 01/02/2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato alla Soprintendenza ABAP competente ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta da parte del proponente nonché la successiva pubblicazione della stessa all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8182/12040>;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, è pervenuto il seguente parere pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- *Comune di Lucera* (prot. MiTE-2022-0106291 del 02/09/2022), parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il **Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST)**, già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il **medesimo PST**, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015;

CONSIDERATO che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale**, in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. 1368 del 01/02/2023, con nota prot. n. 1719 del 16/02/2023, acquisita al prot. n. 2219 del 16/02/2023,



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 2419 del 21/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 2923 del 02/03/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

EVIDENZIATO che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 "a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici"; si potrebbe togliere

EVIDENZIATO altresì che l'art. 89 "Strumenti di controllo preventivo", co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate";

VISTO inoltre l'art. 83 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali", co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia;

VISTO in particolare l'elaborato 4.4.1 Parte prima "Linee guida energie rinnovabili" del PPTR Puglia;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla società proponente, pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;

PREMESSO che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola, su un appezzamento di terreno nel Comune di Lucera (FG) della potenza nominale di 44,5056 MW con un'estensione complessiva del terreno su cui è installato l'impianto di circa 66.57.99 ettari ed una superficie recintata su cui sono previsti i pannelli di 53.64.58 Ha;

VISTO che il progetto prevede la realizzazione dell'impianto, tra il *Torrente Celone* ed il *Torrente Vulgano*, su terreni posti ad un'altitudine media di 104 m s.l.m, prevalentemente pianeggianti mentre il cavidotto di collegamento alla sottostazione 30/150kV correrà in banchina rispetto alla viabilità esistente, lungo le strade provinciali n. 117 e n.13 fino a giungere in località Palmori;

CONSIDERATO nello specifico che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da n. 1 sottocampo con le seguenti caratteristiche:



- n.1520 tracker da 48 moduli ciascuno, per complessivi 72.960 pannelli della potenza nominale di 610W ciascuno. Su ciascun tracker sono previste 2 stringhe composte ciascuna da 24 moduli fotovoltaici collegati in serie. Nella fase di inclinazione massima dei tracker, i pannelli si trovano ad una distanza minima dal terreno di 70cm da una parte e ad una distanza di circa 4,55m dall'altra;
- n.9 cabine di campo o di raccolta, in cui l'energia prodotta dai moduli viene trasformata dagli inverter innalzando la tensione dal valore dell'inverter al valore di 30 kV;
- n.1 cabina di raccolta in cui confluiscono le 9 sezioni;
- recinzione perimetrale metallica lungo il perimetro dell'impianto, realizzata con profili in acciaio infissi per 70cm nel terreno e pannelli in Orsogrill da 190cm, per un'altezza massima di 2,10 m.;
- filari di mandorlo, ficodindia e prugnolo lungo il perimetro;
- impianto di videosorveglianza perimetrale, costituito da telecamere su pali metallici di altezza fuori terra pari a 4 metri e posizionati lungo il perimetro recintato ad una distanza tra loro di circa 40 metri;

CONSIDERATO che all'interno dell'impianto è prevista la coltivazione di ortive, al di fuori dell'area di impianto è prevista la coltivazione di un uliveto intensivo per una superficie pari a circa 5,75 ha, di mango per una superficie pari a circa 0,94 ha;

VISTO che l'area interessata dall'intervento risulta a destinazione d'uso agricola; secondo il vigente P.U.G. del Comune di Lucera l'area dell'impianto in oggetto ricade nel Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (CRA.ar), ossia territori destinati al mantenimento e allo sviluppo dell'attività e della produzione agricola;

CONSIDERATO che l'**assetto vincolistico dell'area di riferimento** (buffer di 5 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1) lett. b), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

Beni paesaggistici

1) indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

1.1) D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

- Il torrente Vulgano lambisce la parte superiore delle particelle opzionate per l'impianto tracciandone il confine ed intercetta direttamente il cavidotto di connessione;
- Torrente Laccio- interferenza diretta con cavidotto di connessione;

1.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

TRATTURI:

- Regio Tratturo Celano-Foggia, D.M. del 22/12/1983 a ca. 1,3 km dall'impianto, interferenza diretta con tratto del cavidotto di connessione in loc. Vaccarella;

Beni archeologici

1) dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- Villa romana di Masseria Selvaggi, nel comune di Lucera, sottoposto a vincolo archeologico diretto, decreto n. 09/09/2003, ai sensi della legge 490/1999, lotto ARC00384;
- Villaggio Neolitico di loc. Ripatetta, nel comune di Lucera, sottoposto a vincolo archeologico diretto, decreto n. 14/01/1993 ai sensi della legge 1089/1939, lotto ARC00386;



Handwritten signature

RILEVATO inoltre, che l'area in oggetto **non è ricompresa tra quelle considerate idonee** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021 e modificato dall'art. 47, co. 2.1) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, in quanto;

- *il cavidotto di connessione interferisce con il tracciato del Regio Tratturo n. 5 Celano-Foggia in località Vaccarella;*

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato si rileva, inoltre, che il cavidotto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche così come individuate dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del D. Lgs n. 42 del 2004 in qualità di *Ulteriori Contesti Paesaggistiche* (UCP):

- *UCP Reticolo idrografico di connessione della RER;*
- *UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi -Regio Tratturo Celano-Foggia;*
- *UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: aree a rischio archeologico;*
- *UCP Area di Rispetto delle componenti culturali insediative;*

RILEVATO nello specifico che l'impianto fotovoltaico, in riferimento al patrimonio archeologico come si evince dalla VIArch, risulta direttamente interferente con un'area di dispersione sporadica di materiali in località *Vaccarella* (UT 1 della VIArch), generalmente databile a età romana, mentre il cavidotto di connessione dell'impianto con la Stazione Elettrica risulta:

- interferente con un *villaggio neolitico* trincerato da più fossati con *compounds* esterni in località *Masseria Vaccarella/Masseria Fragella*, a ridosso del Tratturo "Celano-Foggia", segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 38 della VIArch) e noto da bibliografia (Sito n. 34 della VIArch). Ancora in località *Masseria Vaccarella/Vaccarella* il cavidotto dista meno di 50 m da tracce relative alla centuriazione romana, in associazione alle coltivazioni di vigneti-arboreti (Anomalia n. 39 della VIArch), e da tracce lineari o con andamento sinuoso, quest'ultimo relativo all'assetto agrario della località, tra le quali si segnala quella di un ipotetico asse viario (Anomalia n. 47 della VIArch);
- distante circa 80 m da tracce di un *fossato neolitico* di forma circolare (Anomalia n. 37 della VIArch) in località *Masseria Mari*;
- interferente con un'area di dispersione di materiali di età tardorepubblicana (UT 2 della VIArch) in località *S. Pietro in Bagno*;
- interferente con l'*asse viario Luceria-Arpi* di età romana in località *Masseria Ratini* (Anomalia n. 50 della VIArch), al quale si collegano due aree di dispersione di materiale archeologico (UT 3 e UT 4 della VIArch);
- distante circa 70 m da un probabile diverticolo **dell'asse viario Teanum Apulum-Arpi** di età romana (Anomalia n. 17 della VIArch) in località *Masseria Curato*;
- interferente con un *villaggio neolitico* in località *Masseria Melillo*, segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 4 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 4 della VIArch), Nella stessa località il cavidotto di connessione con la cabina di consegna e quest'ultima sono prossimi a un altro *villaggio neolitico* trincerato, segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 2 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 2 della VIArch);
- distante meno di 50 m da una *fattoria di età romana* nota da archivio di questa Soprintendenza (Sito n. 23 della VIArch) in località *Palmori*, segnalata da piccole concentrazioni di materiale struttivo, ceramica acroma, ceramica a vernice nera e ceramica da fuoco;

- prossimo a un *villaggio neolitico* trincerato con più fossati e *compounds* interni in località *Masseria Palmori*, noto da fotointerpretazione e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 1 della VIArch);

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, e relativamente al PTPR della Puglia, il progetto in esame ricade nell'Ambito Paesaggistico del "*Tavoliere*", mentre le Figure Territoriali sono quelle di "*Lucera e le serre dei Monti Dauni*";

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni). La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolo pascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con una superficie più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti);

VALUTATO nello specifico che la figura territoriale "*Lucera e le Serre dei Monti Dauni*" è caratterizzata da Lucera che, posizionata su tre colli, domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest il sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Questo sistema di rilievi caratterizzati da profili arrotondati e da un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo a V disegnato dall'azione dei fiumi. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori, in inverno, scendevano dai freddi monti d'Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia;

CONSIDERATO E VALUTATO che il contesto interessato dall'impianto risulta caratterizzato dall'attraversamento del *Regio Tratturo Celano-Foggia* e da segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale. In particolare, l'asse stradale SP17 costituisce un primo storico percorso, oltre che tratturo. La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata da una serie di canali e di poderi che costituiscono la parte più recente della struttura insediativa della piana risalente all'epoca della riforma agraria. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come *UCP Testimonianze della stratificazione insediativa*, testimoniano l'utilizzo agrario delle *terre salde* nel corso dei secoli, come la *Masseria Melillo*, *Masseria Palmori*, *Masseria Iorio*, *Masseria Vaccarella*, *Masseria Fragella*, *Masseria Mari*, *Masseria Palumbo*, *Masseria Spada*, *Masseria Terlizzi*, *Masseria S. Marcello*, *Masseria Santoro*, *Masseria Lo Re*, *Masseria S. Antonio*, *Masseria Ferretti*, *Masseria Anglisano*, *Masseria Consorti*, poco distanti dal progettato impianto;

CONSIDERATO E VALUTATO che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la



verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2) quale debba intendersi quello di cui trattasi stanti le rilevanti dimensioni dell'impianto;

VALUTATO nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere di progetto rispetto alle previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, si rilevano le seguenti criticità:

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che, anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione;

- In relazione all'obiettivo 4.1, *"Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"*, è definita, tra le altre, la seguente direttiva: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole"*.

Il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività agricole. A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto sarà inserito, come descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche sopra richiamate, prossime ai terreni interessati dall'impianto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia;

- la scelta localizzativa su suolo agricolo si pone in contrasto sia con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con gli indirizzi e direttive del PPTR, sia con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - *Energie rinnovabili del PPTR*, parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile laddove si indica che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali. L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica

Il progetto in esame, infatti, riguarda un impianto di notevoli estensioni, localizzato in area agricola a forte valenza ambientale, per cui tale tipo di impianto rischia di produrre degli impatti negativi indiretti sulle componenti ambientali, qui di seguito in sintesi riportati:

- *parcellizzazione del paesaggio rurale*, il quale, invece, dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole;
- *occupazione di suoli agricoli, per un vincolo temporale di 25-30 anni, con conseguente modifica del microclima sottostante i pannelli fotovoltaici;*
- *grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di un'installazione agrovoltaica;*

RITENUTO dunque che, il progetto, inoltre, contrasta con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte

II); in particolare nelle suddette Linee Guida, le quali, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". A tale riguardo è opportuno evidenziare che nelle Linee Guida *l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità). Le stesse Linee Guida, inoltre, *si propongono di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1);

VALUTATO ancora, per quanto attiene la localizzazione degli impianti fotovoltaici, *le Linee Guida privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici* (paragrafo B2.2.2): – "nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA); – sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc; – su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali; – nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione; – lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12 , 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale; – nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali";

VALUTATO, nello specifico che, *in riferimento agli aspetti percettivi*, la realizzazione del progetto in esame si pone in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive in quanto l'area oggetto di intervento, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi irrigui e ricca di testimonianze della stratificazione insediativa risulta osservabile lungo la Strada Provinciale SP17, e la linea ferroviaria delle Ferrovie del Gargano, sostituisce parzialmente le coltivazioni agricole e si sovrappone al tessuto insediativo del contesto paesaggistico, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere; Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il "..." *carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura territoriale*" verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che nei cono visuali si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura;

VALUTATO, infatti, che la dimensione ampia del suolo interessato da elementi tecnologici sopra descritti, di varia natura, fittamente inseriti in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti paesaggistiche e culturali estremamente prossime, costituisce fonte di impatto e grande criticità;

VALUTATO, nello specifico, che in riferimento al Layout di Impianto, si evidenzia come l'area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia e quindi si rileva l'incidenza della parte impiantistica rispetto a quella agraria con conseguenti evidenti ricadute sullo scenario paesaggistico di contesto;

VALUTATO nel merito che l'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale;

CONSIDERATO E VALUTATO che le visuali che si aprono dalla rete tratturale debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, e che lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22/12/1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all’art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio”*.

RITENUTO che l’inserimento dell’impianto all’interno di questa rete di trame visive lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto rurale presente nella zona. *Il risultato dell’alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale*. L’alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell’impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la parziale sostituzione dell’attività agraria. Pertanto la modifica della texture paesaggistica risulterebbe pienamente evidente soprattutto per l’estesa superficie territoriale occupata dall’impianto che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico. Inoltre, la disposizione dei trackers con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell’area, in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente avviene per i filari delle colture orticole e arboree;

VALUTATO inoltre che le opere di mascheramento vegetale a bordo dell’impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica; infatti in tutta l’area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l’accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come mandorlo, fico d’India e prugnolo, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere;

VALUTATO altresì che il *nuovo paesaggio* che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici; infatti tale intervento rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell’ambito paesaggistico ed è tale da trasformare in un paesaggio industriale, privo di valori culturali, un ambito territoriale il cui aspetto agrario è fortemente connotato e nobilitato da tradizioni secolari di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi;

RITENUTO opportuno sottolineare inoltre che il carattere industriale dell’impianto è accentuato anche dall’estesa recinzione metallica. Contrariamente a quanto previsto nella scheda d’Ambito, *l’impianto altera il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all’orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, in cui assume particolare importanza il disegno idrografico che partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d’acqua che drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino*. Le localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche contraddicono la natura agricola del Tavoliere, *“caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l’uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità”*;



CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto territoriale di riferimento (considerando un buffer di 3 km), è *caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione e di impianti fotovoltaici anche di importanti estensioni* di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame:

- 2 aerogeneratori già realizzati;
- 7 aerogeneratori riferibili al progetto ID 5877 con iter autorizzatorio in corso;
- 2 impianti fotovoltaici già realizzati;
- 1 progetto agrovoltaico ID 8122 (completamente incluso nell'area di buffer di 3 km);
- 1 progetto fotovoltaico ID 7433 (parzialmente incluso nell'area di buffer di 3 km);




Figura 1 Mappa degli impatti cumulativi (buffer 3 KM). Elaborazione SS PNRR.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, si rileva che l'impianto fotovoltaico si inserisce in un comparto territoriale ad *altissimo indice di significatività archeologica*, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana; le indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze già note, perimetrare all'interno della Carta dei Beni Culturali e del PPTR della Regione Puglia, siti riconosciuti attraverso l'analisi aerofotografica e aree di dispersione in superficie di materiale archeologico;

RILEVATO nello specifico che *l'impianto fotovoltaico*, sia in relazione all'area interessata dall'impianto fotovoltaico che lungo il cavidotto di connessione con la stazione elettrica, risulta interferente

direttamente con n. 5 siti archeologici noti e prossime, entro una distanza di m 100, a n. 4 altri siti, come sopra dettagliato;

VALUTATO, dunque che, considerato lo stato attuale dei luoghi, gli interventi progettati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata;

RITENUTO, che, seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto inoltre, non risponde ai requisiti previsti dalle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" per due ragioni:

1. Il proponente non è infatti un'azienda agricola che intende produrre anche energia elettrica da fotovoltaico, infatti ha sottoscritto un apposito contratto di diritto di superficie per i terreni su cui intende realizzare l'impianto;
2. Il LAOR, rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S tot), è pari a 44,56%, pertanto maggiore del limite massimo (40 %). Non è condivisibile il calcolo eseguito dalla ditta nel documento "Verifica della rispondenza del progetto ai requisiti richiamati nelle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici". Il LAOR dichiarato, pari a 36,024%, è stato calcolato considerando Spv, pari a 239.047 mq e S. tot, pari all'intera estensione delle particelle catastali, ovvero 665.799 mq. Considerato che il sistema agrivoltaico occupa solo una parte delle particelle catastali interessate, la superficie da considerare come S. tot corrisponde alla sola area recintata, in cui si prevede l'installazione del fotovoltaico, che è pari a 536.458 mq;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggi, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- la sentenza del Tar Emilia-Romagna Sez. II, n.16 del 10.01.2018 (n.00184/2017 REG.RIC) in cui si chiarisce che "il potere di controllo del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato (...) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata



accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378)";

- \nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole valore archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della 'capacità' di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.



CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo';

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive';

PREMESSO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

VISTO che il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., *la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.*

VISTO, inoltre che, dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%);

CONSIDERATO E VALUTATO che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale;

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 e s.m.i. nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

A

2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società INE Vaccarella S.r.l. relativamente al progetto per un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, del la potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG) in località "Vaccarella".

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Gilda di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia,

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela patrimonio
archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Rif. nota n. 24728 del 23/10/2023
(ns/prot.1152024/10/2023)

Prot. N.

El 34.43.04/5.321

OGGETTO: [ID VIP: 7624] LUCERA - Progetto di un impianto agrovoltaiico, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricola di qualità, apicoltura ed attività sociali, della potenza elettrica di 44,51 MW DC e 36 MW AC, da realizzarsi nel comune di Lucera (FG), in località "Vaccarella", e delle relative opere connesse, ricadenti anche nel comune di Foggia (FG).

Proponente: INEVaccarella S.r.l.

PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla nota a margine riportata, di pari oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché la documentazione integrativa elaborata dalla società, fornisce il seguente parere di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n.28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.



Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 “ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA”, pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. **La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%)**, seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall’Emilia Romagna (10,0%).

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull’intero sistema paesaggistico e culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 27 aprile 2022, n. 34 ha convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (il “D.L. Energia”), nella predetta normativa è previsto l’aggiornamento delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa vigente:

- Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010) per quanto applicabili;
- Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d’Ambito del PPTR che interessano l’area Tavoliere;
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del Dlgs n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici per quanto applicabili.

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con integrazione agricola, su un appezzamento di terreno nel Comune di Lucera, della potenza nominale di 44,5056 MW. L’estensione catastale complessiva del terreno su cui è installato l’impianto misura circa 578364 mq. La superficie recintata su cui sono previsti i pannelli è di 536.458 m².

Il sito, in località “Vaccarella”, è identificato nel catasto del comune di Lucera:

- Foglio di mappa n. 62, P.lle n. 2 (parte) – 3 – 13 (parte) – 14 (parte) – 15 – 16;
- Foglio n. 63, p.lle n. 1 – 2 – 6 – 16 – 27 – 29 – 31.

Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto, in un’area compresa tra il Torrente Celone, ed il Torrente Vulgano, su terreni posti ad un’altitudine media di 104m s.l.m, prevalentemente pianeggianti. Il sito risulta accessibile dalla Strada Provinciale SP 117.

Il cavidotto di collegamento alla sottostazione 30/150kV, della lunghezza di circa 12.657 metri, correrà sui terreni privati costeggiando la viabilità esistente, quale le strade provinciali n. 117, n.13 e altre strade locali fino a giungere in località Palmori.

Le particelle catastali interessate dal cavidotto MT di collegamento sono le seguenti:

N.C.T. Comune di Lucera (FG):

- Foglio 57, particelle: SP117 (attraversamento), 25;
- Foglio 56, particelle: 30, 22, 37, 32, 28, 45, 35, 26, 25;
- Foglio 55, particelle: 79, 80;
- Foglio 54, particelle: SP117 (attraversamento), 38, canale (attraversamento), 30, 39;



- Foglio 59, particelle: 4; -Foglio 53, particelle: 128 (attraversamento Regio tratturo Celano – Foggia), 9 (attraversamento Ferrovie del Gargano), 37 (attraversamento Regio tratturo Celano-Foggia), 103, 81, SS17 (attraversamento);

- Foglio 51, particelle: 521, 522, 514, 536, 516, 508, 542, 528, 530, 544, 738, 741, 489, 163, canale (attraversamento), 48, SP13 (attraversamento);

N.C.T. Comune di Foggia (FG):

- Foglio 44, particelle: 45 (attraversamento opere di bonifica Foggia), 265, 24, 257, 255, 59, 46, 123 canale (attraversamento); - Foglio 43, particelle: 26, 20, 19, 1;

- Foglio 42, particelle: strada vicinale (attraversamento), 30, 29, 91, 90, 89, 88, 86;

- Foglio 22, particelle: 102, 101, 72, 70, 14;

- Foglio 21, particelle: canale (attraversamento), 17, 101, 82, 268, 267, 266 - N.C.T. Comune di Lucera (FG):

- Foglio 39, particelle: 93, 94, canale (attraversamento), 99, 88, canale (attraversamento), 96;

- Foglio 38, particelle: 18, 80, 81, 19, 17, 15, 59, 77, 23, 50, 39, 42, 41, 40, 124, 34, 137, 136, 89, 147, 131, 24, 7, 74.

La sottostazione di consegna e trasformazione 30/36kV ed il cavidotto in AT di collegamento con la futura stazione TERNA S.p.A. sono previsti su un terreno, in agro di Lucera, saranno realizzati sul terreno catastalmente individuato al N.C.T. del Comune di Lucera (FG), al Foglio 38, particella 74.

L'impianto è costituito da:

- n.1520 tracker da 48 moduli ciascuno, per complessivi 72.960 pannelli della potenza nominale di 610W ciascuno. Su ciascun tracker sono previste 2 stringhe composte ciascuna da 24 moduli fotovoltaici collegati in serie. Nella fase di inclinazione massima dei tracker, i pannelli si trovano ad una distanza minima dal terreno di 70cm da una parte e ad una distanza di circa 4,55m dall'altra. Ciascun pannello avrà dimensioni 2,465m x 1,134m con uno spessore di 35mm e peso di 31,1 kg.;
- I 72.960 pannelli installati, quando saranno in posizione orizzontale, creeranno una specie di tettoia di circa 203.946 mq per le colture sottostanti;
- n.9 cabine di campo o di raccolta, in cui l'energia prodotta dai moduli viene trasformata dagli inverter innalzando la tensione dal valore dell'inverter al valore di 30 kV;
- n.1 cabina di raccolta in cui confluiscono le 9 sezioni;
- recinzione perimetrale metallica lungo il perimetro dell'impianto, realizzata con profili in acciaio infissi per 60cm nel terreno e pannelli in Orsogrill da 190cm, per un'altezza massima di 2,10 m;
- La parte esterna alla recinzione verrà coltivata con piante di fico d'India, filari di mandorlo, ficodindia e prugnolo lungo il perimetro;
- impianto di videosorveglianza perimetrale, costituito da telecamere su pali metallici di altezza fuori terra pari a 4 metri e posizionati lungo il perimetro recintato ad una distanza tra loro di circa 40 metri;
- Impianto per l'illuminazione composto da un totale di n. 12 corpi illuminanti montati su pali di tipo conico rastremato con un diametro sommitale pari a 60 mm ed uno spessore di 4 mm, avranno un'altezza fuori terra pari a 4,0 metri e saranno sorretti da fondazioni interrato, in cls e prefabbricate, di dimensioni 70 cm x 80 cm x 80 cm;
- All'interno dell'impianto è prevista la coltivazione a seminativo, o con ortive da pieno campo. L'area di impianto coltivabile a seminativo avrà una superficie pari a circa 48,48Ha. A questa va aggiunta la superficie relativa alle colture prative e foraggere interne ed esterne alla recinzione, pari a circa 3,4Ha e le fasce di mitigazione visiva per circa 1,5Ha. Per le fasce arboree di mitigazione, sul perimetro esterno dell'impianto agro-voltaico, è stata condotta una valutazione preliminare su quali colture impiantare ed è stato preso in considerazione il mandorlo. Si prevede, inoltre, l'impianto di circa 1.575 talee di fico d'india, da piantare a ridosso della recinzione, in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo dell'impianto. Sul lato ovest si prevede invece di piantare piante arbustive autoctone (prugnolo).



- Con la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico, si propone anche un progetto di iniziative a carattere sociale, di inclusione sociale, aperto a varie iniziative in modo da coinvolgere varie fasce di utenti, da giovani con problemi di inserimento nel mondo del lavoro a giovani con sindromi dello spettro autistico, favorendo il superamento delle barriere alla socializzazione attraverso la collaborazione nello svolgere semplici mansioni e la manipolazione di colture e attrezzi;
 - L'estensione complessiva del sito interessato dal progetto è pari a 578.364 m² (superficie da visura catastale); tale superficie verrà suddivisa in aree aventi differenti utilizzi, come di seguito specificato:
Area recintata = 536.458 m² (impianto fotovoltaico e colture sottostanti);
 - Area non recintata = 23.056 m² (inserimento ambientale e mitigazione - colture arboree);
 - Area "progetto sociale" = 7.360 m²;
 - La superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaiico (Spv) è pari a 204471;
- Di seguito si riporta in dettaglio la distribuzione delle coltivazioni all'interno dell'area di progetto.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DIMENSIONI E DELLE AREE COMPONENTI L'IMPIANTO AGROVOLTAICO

DESCRIZIONE	U. MISURA	AREA 1	TOTALE
Area catastale interessata	superficie (mq)	578 364	578 364
Area recintata	superficie (mq)	536 458	536 458
Area recintata occupata dalla viabilità, dalle strutture di servizio o libera e non coltivata	superficie (mq)	26 340	26 340
Area recintata coltivata	superficie (mq)	510 118	510 118
Area non recintata coltivata e aree di mitigazione	superficie (mq)	23 056	23 056
Area progetto sociale	superficie (mq)	7 360	7 360

TABELLA DI ANALISI DELLE AREE E DELLE TIPOLOGIE DI COLTURE PREVISTE

DESCRIZIONE	U. MISURA	AREA 1	TOTALE		
Area recintata occupata dalla viabilità, dalle strutture di servizio, dall'apicoltura o libera e non coltivata	superficie (mq)	26.340	26.340		
Area colture prative e foraggiere esterne alla recinzione (AREA G)	superficie (mq)	PRA_G01	7.098	8.362	
		PRA_G02	1.264		
Area colture ortive (AREA E) area coltivata sotto i tracker, tra le interfile o scoperta	superficie (mq)	ORT_E01	94.951	484.771	
		ORT_E02	128.580		
		ORT_E03	222.104		
		ORT_E04	32.377		
		ORT_E05	6.759		
Area colture prative e foraggiere interne alla recinzione (AREA F)	superficie (mq)	PRA_F01	10.390	25.347	
		PRA_F02	6.101		
		PRA_F03	8.856		
Area mitigazione - Tipo A (fascia largh. = 7,0 m) 1 filare di fico d'India - distanza tra le piante 2,0 m 1 filare di mandorlo - distanza tra le piante 4,8 m	superficie (mq)	MIT_A01	3.546	3.546	
		n. piante fico d'India	253		253
		n. piante mandorlo	106		106
Area mitigazione - Tipo B (fascia largh. = 5,0 m) 1 filare di fico d'India - distanza tra le piante 2,0 m 1 filare di prugnolo - distanza tra le piante 2,0 m	superficie (mq)	MIT_B01	4.044	4.044	
		n. piante fico d'India	404		809
		n. piante prugnolo	404		404
Area mitigazione - Tipo C (fascia largh. = 2,0 m) 1 filare di fico d'India - distanza tra le piante 2,0m	superficie (mq)	MIT_C01	2.588	3.659	
		MIT_C02	1.071		
		n. piante fico d'India	647		915
Area mitigazione - Tipo D (fascia largh. Var. da 2,0 m a 23,0m) 1 filare di fico d'India - distanza tra le piante 2,0m 1 pianta di prugnolo ogni 6 mq	superficie (mq)	MIT_D01	3.445	3.445	
		n. piante fico d'India	203		203
		n. piante prugnolo	439		439
Area apicoltura (AREA API)	superficie (mq)	API_01	1.790	3.670	
		API_02	1.880		

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area in cui ricade l'intervento risulta a destinazione d'uso agricola; secondo il vigente P.U.G. del Comune di Lucera l'area dell'impianto in oggetto ricade nel Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva (CRA.ar), ossia territorio destinato al mantenimento e allo sviluppo dell'attività della produzione agricola.

QUADRO DIRIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'**Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico** del PPTR (elaborato serie **3.3.1**), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", figura territoriale 3.5 "Lucera e le Serre dei Monti Dauni".

L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni).

Il perimetro che delimita l'ambito segue ad Ovest, la viabilità interpodereale che circonda il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico (all'altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che circonda i vigneti della valle dell'Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone Garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpodereale che cinge il lago di Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.

La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolo pascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con una superficie più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

La figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni" è caratterizzata da Lucera che, posizionata su tre colli, domina verso est la piana del Tavoliere, e verso ovest il sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Questo sistema di rilievi caratterizzati da profili arrotondati e da un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo a V disegnato dall'azione dei fiumi. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo.



Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano dai freddi monti d'Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia.

DESCRIZIONE DISINTESI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'impianto agrivoltaico interessa un'area posta tra Lucera e Foggia. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento del Regio Tratturo Celano-Foggia e da segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere che si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est.

L'area interessata dall'impianto riguarda un particolare contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica. In particolare, l'asse stradale SP17 costituisce un primo storico percorso, oltre che tratturo.

La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata da una serie di canali e di poderi che costituiscono la parte più recente della struttura insediativa della piana risalente all'epoca delle riforme agrarie. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come *UCP Testimonianze della stratificazione insediativa*, testimoniano l'utilizzo agrario delle terre salde nel corso dei secoli, come la *Masseria Melillo*, *Masseria Palmori*, *Masseria Iorio*, *Masseria Vaccarella*, *Masseria Fragella*, *Masseria Mari*, *Masseria Palumbo*, *Masseria Spada*, *Masseria Terlizzi*, *Masseria S. Marcello*, *Masseria Santoro*, *Masseria Lo Re*, *Masseria S. Antonio*, *Masseria Ferretti*, *Masseria Anglisano*, *Masseria Consorti*, poco distanti dal progettato impianto.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture viarie di penetrazione dell'ambito, esse sono rappresentate dalla Strada Provinciale SP117, adiacente all'impianto, le Ferrovie del Gargano distanti circa 600m, la SS 17 (Regio Tratturo Celano-Foggia) distante circa 1,3 km, la SP 13 distante circa 1,3 km dall'impianto agrivoltaico, nonché dalle diverse strade comunali a servizio dei poderi agricoli.

Per quanto riguarda il paesaggio agrario, risulta prevalente la coltura cerealicola, non mancano comunque macchie verdi di colture orticole ed oliveti non troppo estesi.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato, si rileva che solo il cavidotto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

- *BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: Torrente Volgano, Torrente Laccio.*
- *UCP Reticolo idrografico di connessione della RER*
- *UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi – Regio Tratturo Celano-Foggia*
- *UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: aree a rischio archeologico*
- *UCP Area di Rispetto delle componenti culturali insediative*

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3 – PPTR

DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è originata dall'emersione di un fondale marino ed è caratterizzata da terrazzi di modesta altitudine che degradano quasi impercettibilmente verso il mare attraverso modeste scarpate parallele alla costa. L'omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni dei corsi d'acqua provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose costiere solo di recente parzialmente bonificate. La presenza di numerosi corsi d'acqua perenni è senz'altro un carattere peculiare dell'ambito. L'alveo dei



torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più alte si approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel tratto centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d'acqua, limitato dalle coltivazioni agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che interessano i diversi tratti in cisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale assente.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare principalmente le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica delle superfici naturali dei versanti e degli alvei dei corsi d'acqua. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree immediatamente contermini, sia di rischio geomorfologico, producendo un significativo incremento della suscettibilità al dissesto degli stessi versanti. In particolare, le regolazioni e sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua non progettate sulla base di accurati studi idrologici ed idraulici, contribuiscono spesso ad aggravare, invece che mitigare, gli effetti della dinamica idrologica naturale degli stessi corsi d'acqua, oltre che impattare sulla naturalità dei territori interessati.

FIGURA TERRITORIALE 3.5/LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI

SEZIONE B2.1.3 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

La figura è articolata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

SEZIONE B2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITÀ DELLA FIGURA TERRITORIALE

L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.

Nella sezione B.2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere sono definite, per la figura territoriale nella quale è compreso l'impianto (3.5 Lucera e le serre dei monti Dauni) le seguenti componenti e relative regole di riproducibilità delle invarianti strutturali:



SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER. 	<p>La riproducibilità dell'invariante è garantita:</p> <p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori confinanti;</p>
<p>Il sistema idrografico è costituito dai torrenti che scendono dai Monti Dauni. Questi rappresentano la principale rete di drenaggio e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale continuità e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; - Interventi di regimazione dei flussi torrentili come: costruzione di briglie, dighe in particolare quella del Celone, occupazione delle aree di espansione, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; 	<p>Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminato, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari perennanti. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminato che progressivamente si altera alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. - Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere. 	<p>Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre canalicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno ai capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.</p>
<p>Il sistema insediativo, in coerenza con la morfologia, risulta costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i centri maggiori (Lucera e Troia) che si collocano sui rilievi delle serre e dominano verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi del subappennino; - gli assi stradali lungo le serre che collegano i centri maggiori con i centri dell'Appennino ad ovest e con il capoluogo ad est; - le strade secondarie che si dipanano e raggrappa dai centri principali dei rilievi verso i nuclei e i poderi dell'agro sottostante. 	<ul style="list-style-type: none"> - I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti. 	<p>Dalla salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sulle serre (Lucera e Troia) evitando l'espansione insediativa e produttiva a valle e lungo le principali radiali;</p>
<p>Il sistema delle masserie cerealicole dell'Alto Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capricci stonici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. 	<p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché della sua valorizzazione per la ricchezza turistica e la produzione di qualità (agriturismi);</p>
<p>Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza (tratturi e poderi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali dell'altopiano; 	<p>Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali;</p>
<p>La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi. <p>Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; - ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione insediativa di tipo lineare; 	<p>Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi);</p>

INDIRIZZIE DIRETTIVE DITUTELADEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art.89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA. L'art.91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art.89 co.1, lett.b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>

Un impianto agrivoltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

Dalla Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

SEZIONE C

Sezione C " Gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Indirizzi:

- Salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito;
- Conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.
- Riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica;
- Conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;
- Valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali.



Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Direttive:

- Tutelare l'integrità dei paesaggi rurali con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Indirizzi:

- Tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali;
- Preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Direttive:

- salvaguardare la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale;
- evitare la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali.

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Indirizzi:

- salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti.

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR *“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socio economico autosostenibile”.*

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale: Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali.

L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrivoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica. Per altro verso, non pare possibile connotare come agrivoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica.

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

Il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle



linee guida APPEA);

- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

Per contro non esiste ancora una normativa guida che, anche in variante al PPTR vigente, legittima modalità di inserimento dei moduli fotovoltaici in aree agricole, né può autocertificarsi una tipologia progettuale tale da essere completamente insindacabile sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO CON IL P.P.T.R.

Contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive

L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa come sopra descritto. La presenza di numerosi manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici, riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che i manufatti instaurano con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Ne deriva che l'impianto fotovoltaico, come osservabile lungo la Strada Provinciale SP117, e la linea ferroviaria delle Ferrovie del Gargano sostituisce parzialmente le coltivazioni agricole e si sovrappone al tessuto insediativo del contesto paesaggistico, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive.

Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il "...carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura territoriale" verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che nei cono visuali si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura.

IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*", stabilisce che per il fotovoltaico "*la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate*".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Per quanto l'agrivoltaico sia disciplinato in modo differente dal fotovoltaico, non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, n. 4 impianti fotovoltaici di cui 2 realizzati e n. 2 in fase autorizzativa, n.2 aerogeneratori installati e n.3 aerogeneratori in fase autorizzativa.

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo.



INDIRIZZIGENERALISULCONSUMODISUOLO

In relazione al presente aspetto, che assume nella fattispecie carattere di significativa rilevanza, si riportano di seguito i riferimenti a posizioni sovraordinate di interesse in materia:

A)SCENARIO STRATEGICOPPTR

Oltre agli aspetti già affrontati nel presente parere si riportano di seguito ulteriori sintetiche indicazioni circa la localizzazione degli impianti FER

Ai sensi dell'Art. 27 delle NTA del PPTR. *“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile”*

Inoltre:

2.Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in **obiettivi generali**, a loro volta articolati negli **obiettivi specifici** di cui all'art. 28. Al punto 10 si stabilisce di:

...10) **Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili**

...

L'Art.6 delle NTA del PPTR al comma 6 si attesta che:

*“In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice **le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.**”*

Elaborato 4.4.1. parte prima -Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di

energia rinnovabile Punto-a1 PPTR Obiettivo strategico 10

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

a1.1Finalità

Le vantaggiose condizioni (che offre la Puglia) hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari. Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio...

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Il nuovo layout proposto dalla ditta consiste in una revisione del progetto redatto in data 13/09/2021, relativamente al quale questa Soprintendenza ha già espresso il proprio parere di competenza.

Gli interventi proposti, pur rispettando i requisiti definiti nelle “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” non producono, di fatto, modifiche sostanziali dell'impianto, tali da superare le criticità già espresse nella nota |MIC_SABAP-FG|16/02/2023|0001719-P, che si intendono pienamente confermate e si riportano di seguito:

[...] si ritiene che l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del



loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto rurale presente nella zona. Il risultato dell'alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopra descritto, sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la parziale sostituzione dell'attività agraria. Pertanto la modifica della texture paesaggistica risulterebbe pienamente evidente soprattutto per l'estesa superficie territoriale occupata dall'impianto che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre, la disposizione dei trackers con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area, in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente avviene per i filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le masserie poco distanti.

Anche se al tratturo, fortunatamente non per tutta la sua larghezza, vi si sovrappongono la Strada Provinciale SP17, e la linea ferroviaria delle Ferrovie del Gargano le visuali che si aprono datale asse viario debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, le stesse che si aprivano sul territorio attraversato nel passato dalle greggi transumanti e che, in larga scala, possono considerarsi ancora integre per quanto riguarda la funzione agraria del paesaggio.

Lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004 con D.M.22/12/1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art.78, comma5, prevede che *“Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76,punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio”*.

L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere **elemento di disturbo per l'enorme estensione** dell'impianto stesso non assimilabile a quella dei tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Le masserie rurali infatti, da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come mandorlo, fico d'india e prugnolo, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario. Infatti tale intervento rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto **la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico** ed è tale da trasformare in un paesaggio industriale, privo di valori culturali, un ambito territoriale il cui aspetto agrario è fortemente connotato e nobilitato da tradizioni secolari di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica.

Contrariamente a quanto previsto nella scheda d'Ambito, l'impianto altera il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che dominava la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano



e del Subappennino, in cui assume particolare importanza il disegno idrografico che partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua che drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino.

Le localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche contraddicono la natura agricola del Tavoliere, *“caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità”*.

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio. Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e villaggi imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agrivoltaico, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le considerazioni sinora espresse, impongono una valutazione particolarmente approfondita della scelta della soluzione progettuale nonché della localizzazione dell'impianto, atteso che entrambe, per quanto definito dal progetto in corso di valutazione, si distaccano dagli indirizzi della sezione C della scheda d'ambito e comportano l'introduzione di una ulteriore criticità nel contesto paesaggistico, le stesse già individuate nella sezione B della scheda d'ambito. Per poter accettare il “sacrificio” anche solo parziale di uno specifico interesse pubblico (in questo caso la tutela del paesaggio) occorre in primo luogo un onere motivazionale estremamente forte e, soprattutto, che tale “sacrificio” sia effettivamente supportato dal conseguimento di evidenti benefici e che, soprattutto, tali evidenti benefici non possano essere ottenuti con una soluzione progettuale e/o localizzativa diversa da quella proposta e tale da eliminare o quanto meno attenuare il “sacrificio” suddetto.

Le valutazioni dei proponenti in merito alle alternative di progetto sono riportate nel nell'elaborato SIA_02_REV02 “RELAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” – REV. DEL 27/03/23

Nel sottoparagrafo “**Alternativa zero**”, i proponenti affermano che: *“Come già indicato in precedenza infatti, nel caso in questione a fronte di una produzione annua dell'impianto di 73.115,00MWh si avrebbero: -32.170,60 tonnellate di CO2 risparmiate,*

-13.672,50 tonnellate di petrolio equivalente non bruciate.

Su 20 anni di vita dell'impianto si avrebbe una produzione di 1.462.300,00 MWh di energia con un risparmio di:

- 643.412 tonnellate di CO2,

- 273.450,10 tonnellate di petrolio equivalente non bruciate, con evidenti vantaggi per la salute nostra e dell'ambiente.

Nel caso di “Alternativa zero” e quindi mancata realizzazione dell'impianto, verrebbero ad annullarsi anche le ricadute economiche, sociali e culturali benefiche sul territorio che si andrebbe ad avvantaggiare del soggiorno temporaneo di tecnici esterni, quelle occupazionali in fase di realizzazione e dismissione e la possibilità di creare nuove figure professionali in prospettiva della gestione in fase di esercizio, la gestione agro voltaica dell'area, le attività sociali e culturali(organizzazione di eventi, convegni a tema, ecc.)”

Nel sottoparagrafo “**Alternative tecnologiche e localizzative**”, i proponenti affermano che: *“La progettazione proposta ha fatto ricorso alle tecnologie tra le più performanti ad oggi disponibili sul mercato.*

Considerando però la rapida evoluzione della tecnologia fotovoltaica legata a prestazioni energetiche dei moduli, dimensioni e durabilità degli stessi, è possibile valutare l'impiego di prodotti più performanti.



Ad oggi questo non è possibile, ma la società proponente si riserva la possibilità di variare il modello dei pannelli da installare o dei vari componenti in base all'evolversi delle tecnologie fino al momento dell'autorizzazione, senza variare le dimensioni del pannello e quindi la superficie coperta dall'impianto, il che comporterebbe un incremento di energia prodotta a parità di superficie utilizzata.

Un'altra alternativa potrebbe essere la localizzazione del punto di connessione in una zona più vicina all'impianto, in modo da ridurre la lunghezza del cavidotto in MT.

Questo comporterebbe una riduzione sia negli scavi, a vantaggio dell'ambiente, che nella lunghezza dei cavi, con un evidente vantaggio economico per la società proponente.

E' quindi interesse anche di quest'ultima potersi avvantaggiare di una tale alternativa che però dipende principalmente dall'Ente Gestore della Rete (Terna) che stabilisce il punto di connessione alla RTN e dalla disponibilità della rete stessa a ricevere una tale produzione di energia.

Una riduzione della distanza del punto di connessione rappresenta quindi un'alternativa allettante per la società proponente che quindi accetterà ben volentieri l'eventuale variazione del punto di connessione in un sito meno distante dall'impianto”.

Le affermazioni dei proponenti, sopra richiamate, sono condivisibili solo in parte.

Occorre evidenziare che nella documentazione prodotta non sono presenti elaborati o contenuti che diano atto di un reale e concreto studio comparativo tra diverse concezioni progettuali e/o alternative localizzative, con conseguente valutazione degli effetti ambientali di ciascuna soluzione analizzata.

Nel merito si sottolinea che gli obiettivi alla base del progetto in corso di valutazione (appena richiamati), mantengono un carattere ampio e generale e possono essere perseguiti con un ventaglio amplissimo di soluzioni alternative, sia in termini di concezione dell'impianto sia in termini di localizzazione. Con riferimento alle alternative localizzative, in particolare, occorre anche sottolineare che il carattere assolutamente generale dei suddetti obiettivi, unito al fatto che **la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia ha superato di gran lunga il fabbisogno locale**, estende le possibili alternative anche a contesti territoriali fuori dai confini regionali.

Si ritiene opportuno anche formulare alcune considerazioni nel merito del rapporto tra gli obiettivi del progetto, la valutazione delle alternative e gli indirizzi definiti, per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel vigente PPTR. L'incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile non contrasta di per sé con le raccomandazioni delle Linee guida né la disciplina di tutela del PPTR, dato che nulla impedisce fino a prova contraria il perseguimento di tale obiettivo in aree e con modalità coerenti con il Piano Paesaggistico; al fine di poter superare il contrasto del progetto in esame con la disciplina di tutela paesaggistica occorre pertanto che sia dimostrabile la necessità particolarmente stringente di realizzare la produzione elettrica da fonte solare attribuibile all'impianto in corso di valutazione proprio in questo specifico contesto territoriale e con questa specifica soluzione progettuale, ovvero dimostrare l'impossibilità o la non sostenibilità di un analogo risultato in termini di produzione elettrica da fonte rinnovabile con soluzioni coerenti alla disciplina del piano paesaggistico.

Nel contesto paesaggistico in cui si propone l'impianto, caratterizzato da distese di seminativi bassi, l'installazione di moduli fotovoltaici su tracker alti 4,55m comporta un impatto visivo maggiore, motivo per cui le linee guida del PPTR ne sconsigliano l'utilizzo.

Inoltre le aree che si intende impegnare per l'impianto fotovoltaico sono già utilizzate per uso agricolo, e l'eventuale realizzazione dell'impianto determinerebbe la loro trasformazione con destinazione ad uso diverso. Il regime di “agro-voltaico” permetterebbe di attenuare solo in parte gli effetti di tale trasformazione e non può essere considerata un“incentivo all'uso”.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

Si prende atto dalla documentazione integrativa trasmessa in primo luogo che l'interferenza con il Tratturo n. 5 "Celano - Foggia" sia stata superata mediante l'utilizzo della tecnologia no-dig e in secondo luogo della modifica del percorso del cavidotto ai fini di eliminare l'interferenza con l'area di rischio archeologico in loc. Fragella. Ciò premesso restano però confermate tutte le altre criticità di ordine archeologico rilevate nel ns. parere prot. 1719 del 16/02/2023:



Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere. Fa eccezione il **Regio Tratturo n. 5 “Celano-Foggia”**, sottoposto a vincolo ai sensi della parte II del Codice BB.CC. con D.M. 22.12.1983 e tutelato come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente, interessato dal tratto del cavidotto di connessione in località *F.ta Vaccarella*.

Si sottolinea che i percorsi tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L’utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un’alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand’anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all’inserimento de “La Transumanza” come patrimonio culturale immateriale dell’umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

L’impianto in progetto risulta contraddistinto da un parco fotovoltaico ricadente all’interno del territorio di pertinenza del Comune di Lucera e dal cavidotto ricadente al confine tra i territori di pertinenza dei comuni di Lucera e Foggia. Nello specifico, l’impianto fotovoltaico interessa la località *Vaccarella* mentre il cavidotto si sviluppa a partire dalla stazione elettrica di Lucera, in località *Palmori*.

Si rileva che l’impianto fotovoltaico si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’età romana.

Le indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato l’impatto dell’impianto, evidenziando alcune interferenze già note, perimetrare all’interno della Carta dei Beni Culturali e del PPTR della Regione Puglia, siti riconosciuti attraverso l’analisi aerofotografica e aree di dispersione in superficie di materiale archeologico.

In dettaglio, l’**impianto fotovoltaico** risulta direttamente interferente con un’area di dispersione sporadica di materiali in località *Vaccarella* (UT 1 della VIArch), generalmente databile a età romana, mentre il **cavidotto di connessione** dell’impianto con la Stazione Elettrica risulta:

- 1) Interferente con un **villaggio neolitico** trincerato da più fossati con *compounds* esterni in località *Masseria-Vaccarella/Masseria Fragella*, a ridosso del Tratturo “Celano-Foggia”, segnalato da foto interpretazione (Anomalia n. 38 della VIArch) e noto da bibliografia (Sito n. 34 della VIArch). Ancora in località *Masseria Vaccarella/Vaccarella* il cavidotto dista meno di 50m da tracce relative alla centuriazione romana, in associazione alle coltivazioni di vigneti-arboreti (Anomalia n. 39 della VIArch), e da tracce lineari o con andamento sinuoso, quest’ultimo relativo all’assetto agrario della località, tra le quali si segnala quella di unipoteticoasse viario(Anomalia n.47 della VIArch);
- 2) Distante circa 80m da tracce di un **fossato neolitico** di forma circolare (Anomalia n.37 della VIArch) in località *Masseria Mari*;
- 3) interferente con un’area di dispersione di materiali di età tardorepubblicana (UT 2 della VIArch) in località *S.Pietro in Bagno*;
- 4) interferente con l’**asse viario Luceria-Arpi** di età romana in località *Masseria Ratini* (Anomalia n. 50 della VIArch),al quale si collegano due aree di dispersione di materiale archeologico (UT3 e UT4 della VIArch);
- 5) distante circa 70m da un probabile diverticolo dell’**asse viario TeanumApulum-Arpi** di età romana (Anomalia n. 17 della VIArch) in località *Masseria Curato*;
- 6) interferente con un **villaggio neolitico** in località *Masseria Melillo*, segnalato da foto interpretazione (Anomalia n. 4 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 4 della VIArch), Nella stessa località il cavidotto di connessione con la cabina di consegna e quest’ultima sono prossimi a un altro **villaggio neolitico** trincerato, segnalato da fotointerpretazione (Anomalia n. 2 della VIArch) e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n. 2 della VIArch);
- 7) distante meno di 50 m da una **fattoria di età romana** nota da archivio di questa Soprintendenza (Sito n. 23 della VIArch) in località *Palmori*, segnalata da piccole concentrazioni di materiale struttivo, ceramica acroma, ceramica a vernice nera e ceramica da fuoco;
- 8) prossimo a un **villaggio neolitico** trincerato con più fossati e *compounds* interni in località *Masseria Palmori*,



noto da fotointerpretazione e perimetrato su PPTR e CBC (Sito n.1 della VI Arch).

CONCLUSIONI

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, seppur rimodulati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico e le relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si propone parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Si fa presente che, qualora il parere espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, questo Ufficio si riserva di fornire specifiche prescrizioni in ordine alla tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato ai sensi dell'art.25 del D.Lgs.50/2016 e del DPCM 14.2.2022.

La SOPRINTENDENTE

Arch. Anita GUARNIERI

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005

IL FUNZIONARIO ARCHITETTO
per la tutela paesaggistica e architettonica
arch. Eligio Seccia



IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
per la tutela archeologica
dott. Italo M. Muntoni

I COLLABORATORI ALL'ISTRUTTORIA
arch. Paola Chiara Vino

